Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 25 giugno 1925** — **Numero 146**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 645, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1925, n. 119, concernente la estensione al personale doganale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca del vigente ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 3, là dove è detto: « ..... agli impiegati assimilati a primo ufficiale .... », deve leggersi: « agli impiegati assimilati a commissario, coll'anzianità loro riconosciuta in questo grado. Il grado di primo ufficiale (grado 10° del gruppo *C*) è attribuito agl'impiegati assimilati a primo ufficiale, ecc. », come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1242.

LEGGE 14 giugno 1925, n. 980.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, concernente la istituzione presso il Ministero della guerra di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici militari dipendenti dal Ministero stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1243.

LEGGE 18 giugno 1925, n. 981.

Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Del capo di Stato Maggiore.

Art. 1.

La carica di capo di Stato Maggiore della Regia marina e di comandante in capo delle forze navali può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che riveste il grado di ammiraglio o di vice-ammiraglio di armata.

Egli è nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina dipende direttamente dal Ministro per la marina.

Egli presiede in tempo di pace alla organizzazione ed all'impiego delle forze marittime ed alla loro preparazione alla guerra.

Ha altresì l'alta direzione degli studi relativi alle costruzioni navali, alle armi, agli apprestamenti terrestri di pertinenza della Regia marina ed in genere a tutte le questioni riguardanti il personale ed il materiale della Regia marina. Egli potrà perciò rivolgersi alle direzioni generali e uffici del Ministero della marina perchè compilino rapporti e studino questioni e per aver notizie e informazioni.

Dispone l'esecuzione degli studi inerenti alla guerra marittima e ne concreta le disposizioni necessarie ricevendo dal capo di Stato Maggiore generale le direttive di massima per il concorso della Regia marina nel raggiungimento di obbiettivi comuni col Regio esercito e la Regia aeronautica.

Esercita l'alto comando delle forze navali e le funzioni ispettive sui servizi e sulle scuole della Regia marina.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina deve essere consultato dal Ministro sulle questioni relative al programma navale, ai servizi della Regia marina, agli organici degli ufficiali e del personale in genere, alle norme relative all'avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri della Regia marina.

Egli deve essere consultato dal Ministro sulle destinazioni degli ufficiali ammiragli e le assegnazioni dei comandi navali.

Può, quando lo ritenga opportuno, assumere l'alta direzione delle esercitazioni militari marittime.

Art. 3.

Nella eventualità di conflagrazioni politiche o di rotture diplomatiche, e sia prima dell'apertura delle ostilità come durante il periodo bellico, il capo di Stato Maggiore della Regia marina promuove dal Ministro per la marina tutti i provvedimenti intesi a tradurre in atto la preparazione della guerra, a conseguire il più elevato grado di potenza della marina, la maggiore efficienza logistica e difensiva alle sue basi di operazione e di rifornimento, e l'armonica organizzazione dei servizi e mezzi relativi atti ad assicurare il migliore svolgimento della guerra stessa.

Art. 4.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina propone al Ministro l'impiego e la ripartizione delle somme stanziate in bilancio per la Regia marina.

Art. 5.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina emana le istruzioni di massima per le forze navali e per i comandi navali.

Esamina i rapporti dei comandi navali e comunica alle competenti autorità militari e civili le parti che possano interessarle.

Cura le pubblicazioni di carattere militare marittimo.

Art. 6.

Il capo di Stato Maggiore deve essere consultato sui lavori che debbono essere compiuti dal Comitato dei disegni delle navi e deve dare al Comitato stesso le direttive tecniche-militari.

Deve essere ugualmente consultato sui programmi e sull'indirizzo della Regia accademia navale e delle scuole della Regia marina in genere nonchè dell'Istituto idrografico.

L'Istituto di guerra marittima dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore.

Art. 7.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina è tenuto al corrente della situazione politica e delle eventualità di conflagrazioni e di probabili rotture diplomatiche affinchè egli possa trarne norma per quanto riguarda l'approntamento, la dislocazione e l'impiego delle forze navali in relazione ai piani prestabiliti o alle direttive ricevute ed alle esigenze del momento dando in tempo opportuno le disposizioni di carattere militare e logistico che occorressero.

Art. 8.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina deve essere tenuto al corrente della situazione militare politica delle Colonie in quanto può interessare l'azione della Regia marina e deve essere chiamato a dare il suo parere sulle questioni che importano l'intervento della Regia marina.

Dette questioni gli saranno segnalate dal Ministero competente pel tramite del Ministro per la marina.

Art. 9.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina stabilisce le norme per il concorso della marina mercantile alla guerra navale e provoca le opportune disposizioni dai Ministri interessati in sede di Commissione suprema di difesa.

Art. 10.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina fa parte, con voto consultivo, del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa, nonchè delle Commissioni superiori permanenti ed eventuali, aventi attribuzioni che interessino comunque la costituzione, il mantenimento, o l'impiego delle forze marittime sia per quanto concerne il materiale che per quanto riguarda il personale.

Art. 11.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina esplica la sua azione mediante un ufficio denominato « Ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia marina ».

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina propone al Ministro l'ordinamento del suo ufficio e le eventuali necessarie modificazioni da applicarsi con decreto Ministeriale.

Del sottocapo di Stato Maggiore.

Art. 12.

Il sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina coadiuva il capo di Stato Maggiore nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi relativi a tali attribuzioni che gli vengono affidate dal capo di Stato Maggiore.

Sostituisce il capo di Stato Maggiore della Regia marina in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta nelle funzioni inerenti all'ufficio del capo di Stato Maggiore eccettuato l'esercizio del comando delle forze navali.

Egli deve avere il grado di ufficiale ammiraglio.

Sarà nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

Durante lo stato di guerra ed eventualmente anche in tempo di pace, un altro ufficiale ammiraglio o capitano di vascello può essere destinato a coadiuvare il sottocapo di Stato Maggiore nelle attribuzioni a questo devolute assumendo il titolo di sottocapo di Stato Maggiore aggiunto.

Del Comitato degli ammiragli e della Commissione suprema di avanzamento.

Art. 14.

A modificazione di quanto dispone il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i corpi consultivi della Regia marina, approvate con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1521, il capo di Stato Maggiore della Regia marina presiede il Comitato degli ammiragli e la Commissione suprema di avanzamento.

In caso di assenza od impedimento la presidenza sarà assunta dall'ufficiale ammiraglio più anziano.

Art. 15.

Il Comitato degli ammiragli è organo consultivo del capo di Stato Maggiore della Regia marina e viene da lui convocato quando egli lo creda opportuno.

Le attribuzioni di questo Consesso rimangono le stesse stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative indicate nell'articolo precedente.

Sono membri ordinari del Comitato degli ammiragli:

Il vice-ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina ed un altro vice-ammiraglio.

I membri straordinari sono quelli previsti nelle vigenti disposizioni.

La convocazione del Comitato degli ammiragli è disposta dal capo di Stato Maggiore della Regia marina sia nel caso che vi debbano prendere parte soltanto i membri ordinari, sia quando debbano parteciparvi membri straordinari.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Comitato, con voto consultivo, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito, della Regia aeronautica, ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 16.

Per questioni d'importanza eccezionale, per decisione del Presidente del Consiglio, il capo di Stato Maggiore della Regia marina potrà consultare il grande ammiraglio.

Art. 17.

Il Comitato degli ammiragli cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Art. 18.

Sono abrogati i Regi decreti 8 febbraio 1916, n. 99; 4 febbraio 1917, n. 202, e 4 febbraio 1923, n. 361, ed ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1244.

LEGGE 14 giugno 1925, n. 982.

Modificazioni all'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei Comuni per l'impianto degli uffici telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contributo a carico dei Comuni per l'impianto del servizio telegrafico stabilito dall'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, è aumentato nella misura seguente:

Per l'impianto dell'ufficio da L. 400 a L. 1000; per ogni chilometro di linea, da L. 150 a L. 400; per ogni chilometro di filo da L. 40 a L. 100.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1245.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 983.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riassunti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riassunti in servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1246.

LEGGE 18 giugno 1925, n. 987.

Determinazione delle attribuzioni e delle prerogative dei Governatori delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Governatori delle Colonie godono delle prerogative e delle dignità attribuite agli ambasciatori e sono ad essi assimilati anche agli effetti della applicazione dell'art. 33 dello Statuto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1247.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1000.

Approvazione dei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e di quella dei telefoni, per l'esercizio 1925-26, e delle conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero delle comunicazioni, per il medesimo esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, che approva il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto l'art. 27 del R. decreto 14 giugno 1925, n. 884, relativo alla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Viste le leggi 11 giugno 1925, nn. 870 e 867;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il bilancio dell'Amministrazione postale e telegrafica, per l'esercizio finanziario 1925-26, è stabilito in conformità della tabella *A*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Il bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio anzidetto, è stabilito in conformità della tabella *B*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dagli stessi Ministri proponenti.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per il medesimo esercizio 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *C*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 193. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Proventi dei servizi postali.*	
1	Poste - Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	540,000,000 —
2	Poste - Proventi del servizio vaglia postali	25,000,000 —
3	Poste - Proventi derivanti dalla pubblicità, in concessione ai privati (art. 3 R. decreto 8 febbraio 1923, n. 356)	1,000,000 —
4	Poste - Proventi del servizio dei conti correnti, ed assegni postali	500,000 —
5	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica	28,275,000 —
6	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	100,000 —
7	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali da versarsi alla Cassa depositi e prestiti	75,000 —
8	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni di altra natura verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta-lettere o per cause diverse esclusi quelli dipendenti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	350,000 —
9	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni di altra natura verificatisi nel servizio dei conti correnti ed assegni postali	5,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
10	Ammende applicate al personale postale-telegrafico e telefonico e da devolversi a norma del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza; penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici e da devolversi in ragione della metà dell'importo a favore del fondo speciale di previdenza fra i ricevitori stessi	200,000 —
11	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	*per memoria*
12	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, art. 21)	*per memoria*
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	*per memoria*
	Totale della sezione I. - Proventi dei servizi postali	595,505,000 —
	SEZIONE II. — *Proventi del Telegrafo.*	
14	Telegrafi	145,000,000 —
15	Proventi radiotelegrafici	1,500,000 —
16	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	*per memoria*
	Totale della sezione II. - Proventi del servizio del telegrafo	146,500,000 —
	SEZIONE III. — *Entrate varie.*	
17	Versamento da parte dell'Azienda autonoma dei telefoni dell'avanzo netto di esercizio	22,161,407.99

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — *Partite di giro.*	
18	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali	101,200 —
19	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	100,000 —
20	Imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e compensi vari al personale	*per memoria*
21	Imposte e tasse erariali trattenute ai terzi	*per memoria*
	Totale delle partite di giro	201,200 —
	RIASSUNTO.	
	TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*	
	Sezione I - Proventi dei servizi postali	595,505,000 —
	Sezione II - Proventi dei servizi elettrici	146,500,000 —
	Sezione III - Entrate varie	22,161,407.99
	Totale della parte ordinaria	764,166,407.99
	Titolo II - Partite di giro	201,200 —
	Totale generale	764,367,607.99

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali ed elettrici.*	
1	Personale di ruolo. — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	241,449,000 —
2	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse)	63,294,000 —
3	Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime	4,630,000 —
4	Avventizi e loro assimilati. — Personale con contratto a termine. — Retribuzioni di prestazioni temporanee. — Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero	24,000,000 —
5	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali. — Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi	14,000,000 —
6	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo	18,500,000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni	1,700,000 —
8	Compensi per incarichi e studi speciali ad estranei all'Amministrazione	90,000 —
9	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti operai ed avventizi cui non compete pensione a termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716. — Indennizzi per infortuni e danni (Spesa obbligatoria)	300,000 —
10	Indennità per missioni e per visite d'ispezione	5,390,000 —
11	Indennità di tramutamento	680,000 —
12	Spese di medicinali e per visite medico-fiscali	185,000 —
13	Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di cassa e dei vaglia; per piccola manutenzione di apparati telegrafici; per residenza disagiata, malarica e di frontiera	237,000 —
14	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti e alle loro famiglie, vedove ed orfani	335,000 —
15	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi ed espressi postali ed avvisi telefonici. (Spesa obbligatoria)	13,000,000 —
16	Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera *E* dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi e ai guardapprodi	2,380,000 —
17	Corresponsione agli impiegati addetti agli uffici di confine ed agli uffici postali italiani all'estero, del prezzo di cambio sulle loro competenze limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento (Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 91)	300,000 —
18	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi all'Istituto Nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale e telegrafico, con sede in Milano (articolo 3 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042)	15,000 —
19	Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quella a tariffa differenziale *C* sui viaggi dei ricevitori postali e telegrafici e loro famiglie	90,000 —
20	Versamento all'Istituto di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale medesimo ed alla Cassa di mutualità fra i ricevitori della metà delle penali inflitte ai medesimi (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694)	100,000 —
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	27,380,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
22	Indennità per una sola volta invece di pensione a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	780,000 —
	Totale della sezione I . . .	418,835,000 —
	SEZIONE II — *Stanziamenti propri dei servizi postali.*	
	§ 1° *Servizi postali.*	
23	Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . .	6,100,000 —
24	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	25,000 —
25	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca del Ministero .	16,000 —
26	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (Spese fisse) . .	21,000,000 —
27	Indennità straordinarie agli agenti rurali (Spese fisse) . .	6,970,000 —
28	Retribuzioni complementari ed accessorie agli agenti rurali ed agli incaricati del servizio di posta rurale. — Spese per i servizi rurali provvisori e spese varie di carattere straordinario	100,000 —
29	Sussidi agli agenti ed ex-agenti rurali ed alle loro famiglie .	200,000 —
30	Spese per gli uffici e le ricevitorie all'estero. — Assegni, retribuzioni ed indennità al personale applicatovi. Spese di procacciato, di ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi	50,000 —
31	Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze postali e dei pacchi. Retribuzioni per servizi di trasporto provvisori o complementari ad incaricati provvisori oltre le retribuzioni normali. Retribuzioni straordinarie (Spese fisse)	34,880,000 —
32	Sussidi agli accollatari ed agli ex accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle L. 3000 annue ed alle loro famiglie	35,000 —
33	Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, sui bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato. Trasporto delle valigie australiana ed indiana. Noli dei veicoli. Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi. Spese per prestazioni provvisorie diverse. Spese per la stampa di avvisi d'aste andate deserte od annullate. (Spesa obbligatoria)	7,977,000 —
34	Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea . . .	700,000 —
35	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali. (Spesa obbligatoria)	35,000 —
36	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti. Indennità di viaggio e d'illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione, che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi. Assicurazione degli impiegati ed agenti che viaggiano sugli ambulanti, contro gl'infortuni. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi . . .	11,218,000 —
37	Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi. Spese per l'illuminazione e il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	3,752,000 —
38	Premio per la vendita di carte valori postali esclusi i segnatasse. (Spesa obbligatoria)	4,500,000 —
39	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi, nonche in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi. (Spesa obbligatoria)	1,270,000 —
40	Spesa per il cambio della moneta aurea. (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
41	Materiale ed utensili pel servizio della posta. Bolgette da portalettere e distintivi per agenti postali. Insegne per uffici postali, postelegrafonici e del telegrafo. Spese di pubbli-	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	cazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale. Casellari all'americana. Montacarichi per il servizio postale. Manutenzione delle cassette di impostazione. Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta	5,500,000 —
42	Rimborso al Provveditorato Generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi a risparmio	12,000,000 —
43	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali. Spese di cambio. Assicurazione per trasporto gruppi. Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere. (Spesa d'ordine)	2,940,000 —
44	Abbuoni e rimborsi diversi. (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
	Totale	120,568,000 —
	§ II. — *Servizio dei risparmi.*	
45	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	40,000 —
46	Premi annui agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste, riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali. (Art. 4 legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 —
47	Rimborsi eventuali cui può esere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse. (Spesa obbligatoria)	400,000 —
48	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	*per memoria*
49	Compensi per lavori a cottimo inerenti alla convalidazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno	100,000 —
50	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alle spese della sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime. (Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	*per memoria*
	Totale	590,000 —
	§ III. — *Servizio dei conti correnti ed assegni postali.*	
51	Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conto correnti e degli assegni postali	65,000 —
52	Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio	52,000 —
53	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali. (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	Totale	117,000 —
	SEZIONE III. — *Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi.*	
54	Indennità per servizio in tempo di notte ed eventuale semaforico	2,900,000 —
55	Spese di liti. (Spesa obbligatoria)	5,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
56	Rimborso per lo scambio con l'estero della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica. Spese di cambio. (Spesa d'ordine)	33,250,000 —
57	Abbuoni e rimborsi diversi. (Spesa obbligatoria)	500,000 —
58	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico telegrafico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati; di utensili per uffici ed officine, relativa mano d'opera sussidiaria e dazi di confine. Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti allo esercizio degli uffici telegrafici. Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori ed agli impianti di energia elettrica. Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici. — Acquisto di insegne e bolli per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina	4,500,000 —
59	Manutenzione della rete telegrafica. Acquisti, trasporti, dazi sui materiali, acquisto di pubblicazioni tecniche e apparati per esperimenti delle linee; mano d'opera sussidiaria, indennizzi e spese per danni, servitù, occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni	7,000,000 —
60	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria. Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	300,000 —
61	Spesa per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	1,500,000 —
62	Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, per l'acquisto di apparati o parti di essi e per strumenti di misura e di controllo. Spese per la manutenzione di fabbricati, per la temporanea occupazione di locali di deposito. Spese per compensi da corrispondere al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico. Spese di missione, per trasporto di personale e di materiale radiotelegrafico, mano d'opera sussidiaria e dazio di confine. Spesa per la istruzione del personale delle stazioni e per acquisto di pubblicazioni tecniche	800,000 —
63	Impianto di uffici telegrafici per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza	80,000 —
64	Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche, eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti, di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche	1,000,000 —
65	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione del servizio telegrafico in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254 e 20 agosto 1921, n. 1132 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
66	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (R. decreto 2 settembre 1923, n. 2142)	*per memoria*
67	Assegnazione straordinaria per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici sottomarini (R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2764, 2ª delle cinque rate)	500,000 —
68	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione del servizio del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza dell'elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132) (Spesa ripartita, 3ª delle trentacinque annualità)	428,618.56
	Totale della sezione III	52,763,618.56

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	SEZIONE IV. — *Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici.*	
69	Indennità ai membri delle commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle commissioni stesse	100,000 —
70	Assegni fissi per spese di ufficio (Spese fisse)	3,500,000 —
71	Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria, e per la formazione di dispacci, oltre quello comprese negli assegni fissi. Francatura, telegrammi, locomozioni, codici e vocabolari. Acquisti e manutenzioni mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse, per l'Amministrazione centrale e provinciale, comprese quelle gestite dal Provveditorato Generale dello Stato e da rimborsare al medesimo	4,803,150 —
72	Rimborso al Provveditorato Generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa e trasporti relativi	13,445,350 —
73	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
74	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro (Spesa obbligatoria)	24,000 —
75	Istruzione al personale — Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali — Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari di strumenti di misura e di mobili — Spesa per illuminazione e riscaldamento — Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia ed accessori, di macchinari, di strumenti di misura mento e relativi premi d'incoraggiamento. — Spese per l'istruzione pratica delle lingue estere al personale — Contributo per l'istruzione professionale media	100,000 —
76	Retribuzioni al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse)	105,600,000 —
77	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie — Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie — Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	1,000,000 —
78	Sussidi ai titolari ed ex titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani	50,000 —
79	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale-telegrafico, a Berna. — Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi. — Acquisto di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	180,000 —
80	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramwais-omnibus (Spese fisse)	1,500,000 —
81	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori di opera postali, telegrafici nei casi in cui è prescritta (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) (Spesa obbligatoria)	1,250,000 —
82	Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonchè impianti completi di illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione per l'Amministrazione centrale e provinciale — Costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi	1,800,000 —
83	Spese casuali	50,000 —
84	Fitti di locali di proprietà privata (Spese fisse)	4,000,000 —
85	Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie	50,000 —
86	Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore postale-telegrafico	150,000 —
87	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia (art. 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483)	100,000 —
88	Costruzione di edifici ad uso dei servizi postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio-Emilia (Leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310 e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita, 22ª delle trentacinque annualità)	327,144.37
89	Spesa per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma (legge 31 marzo 1904, n. 150) (Spesa ripartita, ultima delle 20 annualità)	10,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
90	Spesa per l'acquisto dal Comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (Decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, numero 1007) Spesa ripartita, 9ª delle venti annualità) .	26,268 —
91	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del R. decreto 23 aprile 1925, n 520 .	*per memoria*
92	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione dell'Amministrazione postale e telegrafica (art. 15 R. decreto Luogotenenziale 23 aprile 1925, n. 520)	11,065,469.07
	Totale della sezione IV . . .	149,131,381.44
	SEZIONE V. — *Spese varie.*	
93	Versamento al Tesoro dell'avanzo dell'esercizio dell'azienda autonoma dei telefoni	22,161,407.99
	TITOLO II. — *Partite di giro.*	
94	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre 1883, n. 1698) — Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle Assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafici (Spesa d'ordine) . .	101,200 —
95	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento (Spesa d'ordine) . .	100,000 —
96	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale	*per memoria*
97	Versamento delle imposte e tasse erariali trattenute ai terzi .	*per memoria*
	Totale delle partite di giro . . .	201,200 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	RIASSUNTO.	
	TITOLO I. — *Parte ordinaria.*	
	Sezione I - Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità al personale	418,835,000 —
	Sezione II - Stanziamenti propri dei servizi postali:	
	§ 1° Servizi postali	120,568,000 —
	§ 2° Servizio dei risparmi	590,000 —
	§ 3° Servizio dei conti correnti ed assegni postali . .	117,000 —
	Sezione III - Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi	52,763,618.56
	Sezione IV - Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici	149,131,381.44
	Sezione V - Spese varie	22,161,407.99
	Totale titolo I - Spesa ordinaria . . .	764,166,407.99
	Titolo II - Partite di giro	201,200 —
	Totale generale . .	764,367,607.99

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma dei telefoni, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane	45,000,000 —
2	Canoni e compartecipazioni dovuti dai Concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per linee private. Canoni per la manutenzione delle linee telefoniche interurbane	5,000,000 —
3	Rimborsi da parte dei Concessionari delle spese per la manutenzione delle linee interurbane dello Stato cedute alle Società	4,405,000 —
4	Rimborsi della quota parte dei fitti dei locali dovuti dai Concessionari telefonici	1,000,000 —
5	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici	170,000 —
6	Concorso degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506)	1,000 —
7	Concorso di Comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti telefonici	375,000 —
8	Concorso di Comuni e di altri enti in ragione di metà della spesa per collegamenti telefonici	*per memoria*
9	Anticipazioni da parte di Comuni e di altri enti della metà della spesa necessaria per la esecuzione di collegamenti telefonici	*per memoria*
10	Versamento da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei capitali assicurati a favore delle telefoniste ausiliarie a sensi della Convenzione fra l'Istituto medesimo e l'Azienda dei telefoni dello Stato, approvata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1920, in applicazione del decreto Luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919	*per memoria*
	Totale del Titolo I - Parte ordinaria	55,951,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
11	Anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti della somma occorrente per la sistemazione e l'ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e per la costruzione di nuove linee internazionali (Legge 20 marzo 1913, n. 253) (ultima rata)	6,000,000 —
12	Rimborsi da parte dei Concessionari telefonici della spesa per stipendi, compensi e indennità al personale comandato (art. 11 del R. decreto 1460 del 25 settembre 1924)	73,380,000 —
	Totale del Titolo II - Parte straordinaria	79,380,000 —
	RIEPILOGO.	
	TITOLO I. — *Parte ordinaria*	55,951,000 —
	TITOLO II. — *Parte straordinaria*	79,380,000 —
	Totale generale	135,331,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	SPESA.	
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese di personale.*	
1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale. Indennità di carica .	7,000,000 —
2	Indennità straordinaria mensile al personale . .	1,988,000 —
3	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo .	1,200,000 —
4	Indennità per missioni e per tramutamenti . .	300,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (Art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre amministrazioni . .	100,000 —
6	Sussidi al personale . .	20,000 —
7	Retribuzioni in genere ai titolari dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato	1,600,000 —
8	Pensioni ordinarie . . .	8,000,000 —
9	Indennità per una sola volta invece di pensione a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti . . .	120,000 —
10	Spesa per la corresponsione delle somme assicurate alle telefoniste ausiliarie, in caso di morte, di abbandono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali e per risoluzione di contratto, a norma del decreto Luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919 . .	120,000 —
11	Indennità per servizi di notte . .	400,000 —
	Totale della sezione I - Spese di personale . .	20,848,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	SEZIONE II. — *Spese d'esercizio.*	
12	Spese d'ufficio	200,000 —
13	Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti . .	750,000 —
14	Spesa per la partecipazione dell'Italia al Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali	25,000 —
15	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e del regolamento 29 febbraio 1920, n. 332	786,469.09
16	Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite coi fondi anticipati (Art. 29 testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302	63,000 —
17	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato. (Legge 27 aprile 1911, n. 389) (Spesa ripartita - 14ª delle 15 annualità)	184,379.26
18	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato. (Legge 6 luglio 1911, n. 677 - Spesa ripartita - 14ª delle 15 annualità .	288,710.93
19	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato. (Legge 21 luglio 1911, n. 773) (Spesa ripartita - 13ª delle 15 annualità) . .	332,782.07
20	Rimborso ai Comuni e agli altri enti della metà della spesa per impianti telefonici, anticipata per la sollecita esecuzione dei lavori. (Legge 20 marzo 1913, n. 253) . .	50,000 —
21	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (Legge 20 marzo 1913, n. 254). (Spesa ripartita - 12ª delle 25 annualità)	,264,609.96

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
22	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dalla Amministrazione dei telefoni dello Stato. (Legge 30 giugno 1912, n. 729). Spesa ripartita - 12ª delle 15 annualità)	359,764.40
23	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato. (Legge 20 marzo 1913, n. 253). (Spesa ripartita - 11ª delle 35 annualità)	1,473,376.30
24	Spese di manutenzione dei circuiti interurbani su linee aeree	3,520,000 —
25	Canoni per servitù d'appoggio	48,000 —
26	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni e di altri interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti	750,000 —
27	Spese casuali	10,000 —
28	Spesa di manutenzione del cavo TMG computato in ragione dell'1 % sul valore del cavo stesso	480,000 —
29	Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio da parte dei concessionari di uffici interurbani con sede in capoluoghi di provincia	355,500 —
30	Versamento del 10 per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	*per memoria*
31	Versamento all'Amministrazione delle poste e telegrafi dell'avanzo netto dell'esercizio (capitolo n. 17 dell'entrata poste e telegrafi)	22,161,407.99
	Totale della sezione II	35,103,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
32	Spese per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 253, portante provvedimenti per la sistemazione e l'ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali. (Spesa ripartita - ultima delle 12 rate)	6,000,000 —
33	Spese per stipendi, compensi, indennità varie al personale comandato. (Art. 11 del R. decreto n. 1460 del 25 settembre 1924)	73,380,000 —
	Totale del titolo II - Parte straordinaria	79,380,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	RIEPILOGO.	
	TITOLO I. — *Parte ordinaria.*	
	Sezione I - Spese di personale	20,848,000 —
	Sezione II - Spese di esercizio	35,103,000 —
	Totale del titolo I - Parte ordinaria	55,951,000 —
	TITOLO II. — *Parte straordinaria*	79,380,000 —
	Totale generale	135,331,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA C.

Tabella delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1925-26.

CAPITOLO — Numero della legge di bilancio	CAPITOLO — Numero nuovo	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		a) Stato di previsione dell'entrata.			
		TITOLO I. - ENTRATA ORDINARIA.			
		CATEGORIA I. - *Entrate effettive.*			
		Redditi patrimoniali dello Stato.			
—	18 *bis*	Prodotto netto dell'azienda postale e telegrafica (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520) .	—	+ 11,065,469.07	11,065,469.07
—	18 *ter*	Prodotto netto dell'azienda autonoma dei telefoni	—	+ 22,161,407.99	22,161,407.99
				+ 33,226,877.06	
		Proventi dei servizi postali telegrafici e telefonici.			
84	—	Poste - Proventi del servizio della posta, ecc.	540,000,000 —	— 540,000,000 —	*soppresso*
85	—	Poste - Proventi del servizio vaglia postali	25,000,000 —	— 25,000,000 —	*soppresso*
86	—	Poste - Proventi derivanti dalla pubblicità, ecc.	1,000,000 —	— 1,000,000 —	*soppresso*
87	—	Poste - Proventi del servizio dei conti correnti ed assegni postali	500,000 —	— 500,000 —	*soppresso*
88	—	Telegrafi	145,000,000 —	— 145,000,000 —	*soppresso*
89	—	Proventi radiotelegrafici . . .	1,500,000 —	— 1,500,000 —	*soppresso*
90	—	Telefoni — Canoni dovuti da concessionari, ecc.	155,000,000 —	— 155,000,000 —	*soppresso*
				— 868,000,000 —	
		Rimborsi e concorsi nelle spese.			
136	136	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	28,275,000 —	— 28,275,000 —	*per memoria*
—	136 *bis*	Rimborso da parte dell'azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato Generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	—	+ 2,343,150 —	2,343,150 —
—	136 *ter*	Rimborso da parte dell'azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato Generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc.	—	+ 13,445,350 —	13,445,350 —
—	136 *quater*	Rimborso da parte dell'azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato Generale dello Stato per la gestione dell'officina carte-valori	—	+ 12,000,000 —	12,000,000 —
				— 486,500 —	
		Entrate diverse.			
146	—	Prodotto della vendita dei rifiuti postali, ecc.	100,000 —	— 100,000 —	*soppresso*

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO – DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
147	—	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle casse di risparmio, ecc. . . .	75,000 —	— 75,000 —	soppresso
148	—	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni, ecc.	350,000 —	— 350,000 —	soppresso
149	—	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni, ecc. . . .	5,000 —	— 5,000 —	soppresso
162	—	Ammende applicate al personale postale, telegrafico e telefonico, ecc.	200,000 —	— 200,000 —	soppresso
187	—	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso, ecc.	170,000 —	— 170,000 —	soppresso
194	—	Versamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni dei capitali assicurati a favore delle telefoniste, ecc.	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
				— 900,000 —	
		TITOLO II. - ENTRATA STRAORDINARIA.			
		CATEGORIA I. - *Entrate effettive.*			
		Rimborsi e concorsi nelle spese.			
207	—	Concorso degli Enti interessati per la protezione delle linee telefoniche, ecc.	1,000 —	— 1,000 —	soppresso
208	—	Concorso di Comuni e di altri Enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche, ecc.	375,000 —	— 375,000 —	soppresso
209	—	Concorso di Comuni e di altri Enti in ragione di metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione dei collegamenti telefonici, ecc.	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
				— 376.000 —	
		Entrate diverse.			
254	—	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, ecc.	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
		CATEGORIA III. *Movimento di capitali.*			
		Accensione di debiti.			
302	—	Anticipazioni da parte di Comuni e di altri Enti della metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici, ecc. . .	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
303	—	Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma occorrente per la sistemazione e l'ampliamento delle reti telefoniche, ecc.	6,000000 —	— 6,000,000 —	*soppresso*
				— 6,000,000 —	
		Partite che si compensano nella spesa.			
344	—	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, ecc. . .	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		CATEGORIA IV. - *Partite di giro.*			
363	—	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi, ecc.	101,200 —	— 101,200 —	*soppresso*
364	—	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche, ecc.	100,000 —	— 100,000 —	*soppresso*
				— 201,200 —	
		RIASSUNTO PER TITOLI.			
		TITOLO I. - ENTRATA ORDINARIA.			
		CATEGORIA I. - *Entrate effettive.*			
		Redditi patrimoniali dello Stato		+ 33,226,877.06	
		Proventi dei servizi postali, telegrafici e telefonici		— 868,000,000 —	
		Rimborsi e concorsi nelle spese		— 486,500 —	
		Entrate diverse		— 900,000 —	
		Totale del titolo I. - Entrata ordinaria		— 836,159,622.94	

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		TITOLO II.			
		Entrata straordinaria.			
		CATEGORIA I. - *Entrate effettive.*			
		Rimborsi e concorsi nelle spese		— 376,000 —	
		Entrate diverse		—	
				— 376,000 —	
		CATEGORIA III.			
		Movimento di capitali.			
		Accensione di debiti		— 6,000,000 —	
		Partite che si compensano nella spesa		—	
				— 6,000,000 —	
		Totale del titolo II. - Entrata straordinaria		— 6,376,000 —	
		CATEGORIA IV. - *Partite di giro*		— 201.200 —	
		RIASSUNTO PER TITOLI.			
		CATEGORIA I. - *Entrate effettive.*			
		Parte ordinaria		— 836,159.622.94	
		Parte straordinaria		— 376,000 —	
				— 836.535,622.94	

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		CATEGORIA III. - *Movimento di capitali*		— 6.000.000 —	
		Totale delle variazioni alle entrate reali . . .		— 842.535.622.94	
		CATEGORIA IV - *Partite di giro*		— 201,200 —	
		Totale generale . .		— 842,736,822.94	
		b) Stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni			
		TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			
		I.			
		STANZIAMENTI PER STIPENDI, RETRIBUZIONI E COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI POSTALI ED ELETTRICI.			
1	—	Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	209,500,000 —	— 209,500,000 —	*soppresso*
2	—	Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine - Retribuzioni di prestazioni temporanee - Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero .	30,000,000 —	— 30,000,000 —	*soppresso*
3	—	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo . .	22,000,000 —	— 22,000,000 —	*soppresso*
4	—	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni	2,000,000 —	— 2,000,000 —	*soppresso*
5	—	Compensi per incarichi e studi speciali ad estranei all'Amministrazione	100,000 —	— 100,000 —	*soppresso*
6	—	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti operai ed avventizi cui non compete pensione ai termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizzi per infortuni e danni (Spesa obbligatoria)	300,000 —	— 300,000 —	*soppresso*
7	—	Indennità per missioni e per visite d'ispezione	6,000,000 —	— 6,000,000 —	*soppresso*
8	—	Indennità di tramutamento .	800,000 —	— 800,000 —	*soppresso*
9	—	Spese di medicinali e per visite medico-fiscali	230,000 —	— 230,000 —	*soppresso*
10	—	Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di			

CAPITOLO			Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
Numero		DENOMINAZIONE			
della legge di bilancio	nuovo				
		cassa e dei vaglia per piccola manutenzione di apparati telegrafici, per residenza disagiata e malarica e di frontiera	270,000 —	— 270,000 —	soppresso
11	—	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani	400,000 —	— 400,000 —	soppresso
12	—	Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, in caso di morte, di abbandono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali e per risoluzione di contratto, a norma del decreto Luogotenenziale numero 720 del 27 aprile 1919 (Spesa d'ordine) . . .	120,000 —	— 120,000 —	soppresso
13	—	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate (Spesa obbligatoria)	13,000,000 —	— 13,000,000 —	soppresso
14	—	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	110,000 —	— 110,000 —	soppresso
15	—	Spese casuali	60,000 —	— 60,000 —	soppresso
16	—	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico, con sede in Milano (art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042)	15,000 —	— 15,000 —	soppresso
17	—	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa differenziale C sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie . .	90,000 —	— 90,000 —	soppresso
18	—	Versamento all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale medesimo ed alla Cassa di mutualità fra i ricevitori, della metà delle penali inflitte ai medesimi (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694)	100,000 —	— 100,000 —	soppresso
				— 375,095,000 —	
		Debito vitalizio.			
19	—	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	35,380,000 —	— 35,380,000 —	soppresso
20	—	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	900,000 —	— 900,000 —	soppresso
				— 36,280,000 —	

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		II. STANZIAMENTI PROPRI DEI SERVIZI POSTALI.			
		Servizi postali.			
21	—	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	6,100,000 —	— 6,100,000 —	*soppresso*
22	—	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	25,000 —	— 25,000 —	*soppresso*
23	—	Pubblicazioni e rilegature per la Biblioteca del Ministero .	16,000 —	— 16,000 —	*soppresso*
24	—	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (Spese fisse) .	21,000,000 —	— 21,000,000 —	*soppresso*
25	—	Retribuzioni complementari ed accessorie agli agenti rurali ed agli incaricati del servizio di posta rurale - Spese per i servizi rurali provvisori e spese varie di carattere straordinario	100,000 —	— 100,000 —	*soppresso*
26	—	Sussidi agli agenti ed ex-agenti rurali ed alle loro famiglie	200,000 —	— 200,000 —	*soppresso*
27	—	Spese per gli uffici e le ricevitorie all'estero — Assegni, retribuzioni ed indennità al personale applicatovi — Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi	50,000 —	— 50,000 —	*soppresso*
28	—	Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi — Retribuzioni per servizi di trasporto provvisori o complementari a incaricati provvisori, oltre le retribuzioni normali — Retribuzioni straordinarie (Spese fisse)	34,880,000 —	— 34,880,000 —	*soppresso*
29	—	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle lire 3000 annue ed alle loro famiglie	35,000 —	— 35,000 —	*soppresso*
30	—	Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, su bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato — Trasporto delle valigie Australiana e Indiana — Nolo dei veicoli — Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi — Spese per prestazioni ferroviarie diverse — Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte o annullate (Spesa obbligatoria)	7,977,000 —	— 7,977,000 —	*soppresso*
31	—	Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea . .	700,000 —	— 700,000 —	*soppresso*
32	—	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali (Spesa obbligatoria)	35,000 —	— 35,000 —	*soppresso*
33	—	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti — Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministra-			

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		zione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi — Assicurazione degli impiegati ed agenti che viaggiano sugli ambulanti contro gl'infortuni — Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi	11,218,000 —	— 11,218,000 —	*soppresso*
34	—	Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi — Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	3,752,000 —	— 3,752,000 —	*soppresso*
35	—	Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse (Spesa obbligatoria)	4,500,000 —	— 4,500,000 —	*soppresso*
36	—	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi, nonchè in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria) . . .	1,270,000 —	— 1,270,000 —	*soppresso*
37	—	Spesa per il cambio della moneta aurea (Spesa obbligatoria)	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
38	—	Materiali ed utensili per il servizio della posta — Bolgette da portalettere e distintivi per agenti postali — Insegne per uffici postali e postelegrafonici e del telegrafo — Spese di pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale — Casellari all'americana — Montacarichi per il servizio postale — Manutenzione delle cassette di impostazione — Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta . .	5,500,000 —	— 5,500,000 —	*soppresso*
39	—	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali — Spese di cambio — Assicurazione per trasporto gruppi — Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere (Spesa d'ordine) .	2,940,000 —	— 2,940,000 —	*soppresso*
40	—	Abbuoni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria) . . .	1,300,000 —	— 1,300,000 —	*soppresso*
				— 101,598,000 —	
		Servizio dei risparmi.			
41	—	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76). . .	40,000 —	— 40,000 —	*soppresso*
42	—	Premi annui agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provincia-			

CAPITOLO — Numero della legge di bilancio	CAPITOLO — Numero nuovo	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		le delle poste, riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali (articolo 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 —	— 50,000 —	soppresso
43	—	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse (Spesa obbligatoria) . .	400,000 —	— 400,000 —	soppresso
44	—	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	per memoria	soppresso	soppresso
45	—	Compensi per il lavoro a cottimo inerente alla convalidazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno	100,000 —	— 100,000 —	soppresso
				— 590,000 —	
		Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.			
46	—	Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti e degli assegni postali	65,000 —	— 65,000 —	soppresso
47	—	Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio	52,000 —	— 52,000 —	soppresso
48	—	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali (Spesa obbligatoria)	per memoria	soppresso	soppresso
				— 117,000 —	
		III. STANZIAMENTI PROPRI DEI SERVIZI ELETTRICI.			
49	—	Indennità per servizio in tempo di notte ed eventuale semaforico	3,900,000 —	— 3,900,000 —	soppresso
50	—	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 —	— 10,000 —	soppresso
51	—	Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti di abbonati, officine) — Acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazi di confine, mano d'opera sussidiaria, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per deposito di materiali ed energia elettrica per gli impianti tecnici — Indennizzi e spese per danni	3,500,000 —	— 3,500,000 —	soppresso
52	—	Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti telefonici esterni (linee ae-			

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		ree, sotterranee, subacquee ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mano d'opera sussidiaria, locomozioni - Indennizzi e spese per danni	3,000,000 —	— 3,000,000 —	*soppresso*
53	—	Canoni per servitù d'appoggio (Spese fisse)	48,000 —	— 48,000 —	*soppresso*
54	—	Retribuzioni in genere ai titolari dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato (Spesa d'ordine)	1,600,000 —	— 1,600,000 —	*soppresso*
55	—	Rimborso per lo scambio con l'estero della corrispondenza telegrafica, telefonica e radiotelegrafica - Rimborso ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti - Spese di cambio (Spesa d'ordine)	34,000,000 —	— 34,000,000 —	*soppresso*
56	—	Abbuoni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria) .	500,000 —	— 500,000 —	*soppresso*
57	—	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo, e degli uffici fonotelegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico telegrafico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori ed agli impianti di energia elettrica - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne e bolli per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina	4,500,000 —	— 4,500,000 —	*soppresso*
58	—	Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, comprese le linee di altre Amministrazioni che pagano canoni - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali, acquisto di pubblicazioni tecniche e apparecchi per esperimenti delle linee; mano d'opera sussidiaria, indennizzi e spese per danni, servitù, occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni	7,000,000 —	— 7,000,000 —	*soppresso*
59	—	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili - Miglioramento graduale della rete			

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		telefonica interurbana, di linee e posa di fili nell'interesse del pubblico servizio .	300,000 —	— 300,000 —	*soppresso*
60	—	Impianto di uffici telegrafici e fono-telegrafici per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza . .	80,000 —	— 80,000 —	*soppresso*
61	—	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	1,500,000 —	— 1,500,000 —	*soppresso*
62	—	Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da Comuni, da Enti, da privati, per la esecuzione d'impianti, di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche . . .	1,000,000 —	— 1,000,000 —	*soppresso*
63	—	Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, per l'acquisto di apparati o parti di essi e per strumenti di misura e di controllo Spese per la manutenzione dei fabbricati, per la temporanea occupazione di locali di deposito - Spese per compensi da corrispondere al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico - Spese di missione, per trasporto di personale e di materiale radiotelegrafico, mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spesa per la istruzione del personale delle stazioni e per acquisto di pubblicazioni tecniche .	800,000 —	— 800,000 —	*soppresso*
64	—	Spese per la partecipazione dell'Italia al Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali	25,000 —	— 25,000 —	*soppresso*
				— 61,763,000 —	
		IV.			
		STANZIAMENTI COMUNI AI SERVIZI POSTALI ED ELETTRICI.			
65	—	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle Commissioni stesse	100,000 —	— 100,000 —	*soppresso*
66	—	Assegni fissi per spese di ufficio (Spese fisse)	3,500,000 —	— 3,500,000 —	*soppresso*
67	—	Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione; acqua, oggetti di cancelleria, e per la formazione di dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi. Francatura, telegrammi, locomozioni, codici e vocabolari. Acquisto e manutenzione mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse, per la Amministrazione provinciale	2,660,000 —	— 2,660,000 —	*soppresso*

CAPITOLO			Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	DENOMINAZIONE			
68	—	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . .	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
69	—	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro (Spesa obbligatoria) .	24,000 —	— 24,000 —	*soppresso*
70	—	Istruzione ai personale Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali - Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari e strumenti di misura e di mobili - Spese per illuminazione e riscaldamento - Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento - Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale - Contributo per l'istruzione professionale media	100,000 —	— 100,000 —	*soppresso*
71	—	Retribuzioni al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse) . . .	105,600,000 —	— 105,600,000 —	*soppresso*
72	—	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie - Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie - Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	1,000,000 —	— 1,000,000 —	*soppresso*

CAPITOLO			Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	DENOMINAZIONE			
73	—	Sussidi ai titolari ed ex-titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani .	50,000 —	— 50,000 —	*soppresso*
74	—	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi Acquisto di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	180,000 —	— 180,000 —	*soppresso*
75	—	Trasporto di agenti dei servizi postali e dei servizi elettrici sui tramways-omnibus (Spese fisse) . .	1,500,000 —	— 1,500,000 —	*soppresso*
76	—	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori di opera postali, telegrafici e telefonici nei casi in cui è prescritto (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) (Spesa obbligatoria).	1,250,000 —	— 1,250,000 —	*soppresso*
77	—	Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonchè impianti completi d'illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione per l'Amministrazione centrale e provinciale - Costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi . .	1,800,000 —	— 1,800,000 —	*soppresso*

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
78	—	Fitti di locali di proprietà privata (Spese fisse).	4,000,000 —	— 4,000,000 —	*soppresso*
79	—	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie .	50,000 —	— 50,000 —	*soppresso*
80	—	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico . . .	150,000 —	— 150,000 —	*soppresso*
81	—	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia (art. 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483)	100,000 —	— 100,000 —	*soppresso*
				— 122.064,000 —	
		V. SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.			
		Spese generali.			
82	1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).	1,045,500 —	+ 51,000 —	1,096,500 —
83	2	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182) . .	67,000 —	—	67,000 —
84	3	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale . . .	10,000 —	—	10,000 —
85	4	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già			

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	4,000 —	—	4,000 —
86	5	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i Comitati di carattere permanente e temporaneo	50,000 —	—	50,000 —
87	6	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale .	22,000 —	—	22,000 —
88	7	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	26,500 —	—	26,500 —
89	8	Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie, relative al demanio pubblico marittimo (Spesa obbligatoria)	13,000 —	—	13,000 —
—	9	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	—	+ 110,000 —	110,000 —
90	10	Spese casuali	6,000 —	—	6,000 —
91	11	Fitto di locali di proprietà privata, manutenzione e canoni d'acqua	115,250 —	—	115,250 —
92	12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*	—	*per memoria*
				+ 161,000 —	
		DEBITO VITALIZIO.			
93	13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	620,000 —	—	620,000 —
94	14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termi-			

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		ni degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, numero 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	4,000 —	—	4,000 —
				—	
		SPESE PER LA MARINA MERCANTILE.			
95	15	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (Spesa obbligatoria)	per memoria	—	per memoria
96	16	Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	7,200 —	—	7,200 —
97	17	Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	50,000 —	—	50,000 —
98	18	Vigilanza sulla pesca e premi relativi	10,000 —	—	10,000 —
99	19	Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile	1,550,000 —	—	1,550,000 —
100	20	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	200,000 —	—	200,000 —
101	21	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915) (Spesa obbligatoria).	210,000 —	—	210,000 —
102	22	Compensi di costruzione per piroscafi a scafo metallico — Spese di visite e perizie (Cat. I dell'articolo 10 del Regio decreto 1° febbraio 1923, n. 211)	25,000,000 —	—	25,000,000 —
103	23	Compensi di costruzione per draghe, rimorchiatori pontati, velieri e motovelieri a scafo metallico, navi di qualsiasi specie a scafo di cemento armato, velieri e motovelieri a scafo di legno — Spese di visite e perizie (Categoria II dell'art. 10 del Regio decreto 1° febbraio 1923, n. 211)	2,900,000 —	—	2,900,000 —
104	24	Compensi di riparazione — Spese di visite e perizie (Cat. III dell'art. 10 del Regio decreto 1° febbraio 1923, n. 211).	2,000,000 —	—	2,000,000 —
105	25	Compensi per demolizione di navi mercantili a scafo metallico — Spese di visite e perizie (art. 13 del Regio decreto 1° febbraio 1923, numero 211)	2,000,000 —	—	2,000,000 —
106	26	Spese inerenti ai servizi dei Magazzini generali di Trieste	5,000,000 —	—	5,000,000 —
107	27	Spese per il funzionamento dei servizi portuali di Fiume .	951,300 —	—	951,300 —
				—	

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		SPESE PER LE CAPITANERIE DI PORTO.			
108	28	Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi	3,494,200 —	—	3,494,200 —
109	29	Sottufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni	3,000,000 —	—	3,000,000 —
110	30	Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto ai sensi del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395	1,569,220 —	—	1,569,220 —
111	31	Personale d'ordine delle Capitanerie di porto — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1258) (Spese fisse)	1,115,700 —	—	1,115,700 —
112	32	Inservienti locali delle Capitanerie di porto — Retribuzioni	8,630 —	—	8,630 —
113	33	Incaricati e delegati di porto — Retribuzioni — Indennità di reggenza di uffici di porto	90,000 —	—	90,000 —
114	34	Indennità di trasferta e di missione del personale delle Capitanerie di porto	160,000 —	—	160,000 —
115	35	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto	400,000 —	—	400,000 —
116	36	Fitto di locali per le Capitanerie di porto	100,000 —	—	100,000 —
117	37	Spese d'ufficio e spese per mobili per le Capitanerie di porto	185,000 —	—	185,000 —
118	38	Indennità al personale, soprassoldi e assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del corpo Reali equipaggi presso le Capitanerie di porto	179,785 —	—	179,785 —
119	39	Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria — Assegni (Spese fisse)	16,000 —	—	16,000 —
120	40	Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle Capitanerie di porto - Corpi di guardia - Imbarcazioni - Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua e spese varie	500,000 —	—	500,000 —
121	41	Personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie (Trieste, Pola e Zara) - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse)	1,131,660 —	—	1,131,660 —
				—	
		SPESE PER I SERVIZI MARITTIMI.			
122	42	Indennità a Regi consoli e ufficiali portuali con attribuzioni di Commissari governativi per la sorveglianza dei servizi postali e commerciali marittimi (Regio decreto 12 gennaio 1911)	20,000 —	—	20,000 —

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
123	43	Spese per la visita del materiale nautico delle società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	3,000 —	—	3,000 —
124	44	Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale	50,000 —	—	50,000 —
125	45	Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	150,000,000 —	—	150,000,000 —
126	46	Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	*per memoria*	—	*per memoria*
				—	
		TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			
		I.			
		STANZIAMENTI PER GLI EDIFICI DEI SERVIZI POSTALI ED ELETTRICI.			
127	—	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84; 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244; (Spesa ripartita - 22ª delle trentacinque annualità)	327,144.37	— 327,144.37	*soppresso*
128	—	Spesa per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma (legge 31 marzo 1904, n. 150) (Spesa ripartita - ultima delle venti annualità)	10,000 —	— 10,000 —	*soppresso*
129	—	Spese per l'acquisto dal comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007) (Spesa ripartita - 9ª delle venti annualità)	26,268 —	— 26,268 —	*soppresso*
				— 363.412.37	
		II.			
		STANZIAMENTI PER INDENNITÀ VARIE AL PERSONALE DI RUOLO ED AVVENTIZIO DEI SERVIZI POSTALI ED ELETTRICI			
130	—	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse)	74,000,000 —	— 74,000,000 —	*soppresso*
131	—	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi	18,000,000 —	— 18,000,000 —	*soppresso*
132	—	Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime	4,630,000 —	— 4,630,000 —	*soppresso*

CAPITOLO			Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
Numero		DENOMINAZIONE			
della legge di bilancio	nuovo				
133	—	Corresponsione agli impiegati addetti agli uffici di confine ed agli uffici postali italiani all'estero, del prezzo del cambio sulle loro competenze limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento. (Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 91)	300,000 —	— 300,000 —	soppresso
				— 96,930,000 —	
		III. STANZIAMENTI PROPRI PER I SERVIZI POSTALI.			
134	—	Indennità straordinaria agli agenti rurali (Spese fisse) .	6,970,000 —	— 6,970,000 —	soppresso
		IV. STANZIAMENTI PROPRI PER I SERVIZI ELETTRICI.			
135	—	Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera *e*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi e ai guardapprodi	2,380,000 —	— 2,380,000 —	soppresso
136	—	Lavori da eseguirsi a richiesta di Comuni e di altri Enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni e per indennità di viaggio-soggiorno (leggi 9 luglio 1908, n. 420, e 20 marzo 1913, n. 255) (Spesa obbligatoria)	750,000 —	— 750,000 —	soppresso
137	—	Collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 420, da eseguirsi a richiesta di Comuni e di altri Enti, i quali per la sollecita esecuzione dei lavori anticipano per intero la spesa relativa (legge 20 marzo 1913, n. 255) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*	*soppresso*	soppresso
138	—	Spese per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1913, numero 253, portante provvedimenti per la sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali (Spesa ripartita — ultima delle dodici rate)	6,000,000 —	— 6,000,000 —	soppresso
139	—	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Ammi-			

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		nistrazione dei servizi elettrici in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254, e 20 agosto 1921, n. 1132 (Spesa obbligatoria) . . .	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
140	—	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle Provincie ai sensi del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e del regolamento 29 febbraio 1920, n. 332	786,469.09	— 786,469.09	*soppresso*
141	—	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche e telefoniche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2142)	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
142	—	Assegnazione straordinaria per provvedere al riordinamento ed al rinnovo degli impianti telefonici urbani nelle città di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano (Regio decreto 13 dicembre 1923, numero 2924 — ultima delle due rate)	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
143	—	Assegnazione straordinaria per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici e telefonici sottomarini (Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2764 — 2ª delle cinque rate)	500,000 —	— 500,000 —	*soppresso*
				— 10,416,469.09	

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		V. SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.			
		Spese generali.			
144	47	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo . . .	1,973,000 —	+ 6,000 —	1,979,000 —
145	48	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (Spese fisse)	43,100 —	—	43,100 —
146	49	Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto	40,000 —	—	40,000 —
147	50	Personale avventizio già in servizio nelle nuove Provincie (Trieste, Pola e Zara) - Retribuzioni - Contributo cassa ammalati e assicurazioni contro gli infortuni . . .	114,525 —	—	114,525 —
148	51	Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio nelle nuove Provincie (Trieste, Pola e Zara) . .	20,500 —	—	29,500 —
149	52	Ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regi decreti 3 giugno 1920, n 710, 9 e 15 luglio 1923, nn. 1561 e 1779) . .	224,000 —	—	224,000 —
150	53	Ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale - Indennità			

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO — DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		speciale (lettera *c)* dell'art. 1 del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, e Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1779) . . .	12,000 —	—	12,000 —
151	54	Stipendi, assegni ed indennità militare ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile	150,000 —	—	150,000 —
				+ 6,000 —	
		Spese diverse.			
152	55	Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dai decreti Luogotenenziali 10 agosto 1916, n. 1031; 6 maggio 1917, n. 783; 9 maggio 1918, n. 742; 18 agosto 1918, n. 1149; 30 marzo 1919, n. 502, e dal Regio decreto 31 marzo 1921, n. 366, da convertirsi in legge; e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, numero 318 e 16 maggio 1901, n. 175 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di dette leggi	2,000,000 —	—	2,000,000 —
		CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*			
		I.			
		STANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI ELETTRICI.			
		Estinzione di debiti.			
153	—	Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302) (Spesa obbligatoria) . .	63,000 —	— 63,000 —	*soppresso*
154	—	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dalla Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 27 aprile 1911, n. 389) (Spesa ripartita - 14ª delle quindici annualità) .	184,379.26	— 184,379.26	*soppresso*
155	—	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dalla Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 6 luglio 1911, n. 677) (Spesa ripartita - 14ª delle quindici annualità) . .	288,710.93	— 288,710.93	*soppresso*
156	—	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall' Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 21 luglio 1911, n. 773) (Spesa ripartita - 13ª delle quindici annualità) . .	332,782.07	— 332,782.07	*soppresso*
157	—	Rimborso ai Comuni e agli Enti della metà della spesa per impianti telefonici, anticipata per la sollecita esecuzione dei lavori (legge 20 marzo 1913, n. 255)	50,000 —	— 50,000 —	*soppresso*
158	—	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione			

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 20 marzo 1913, n. 254) (Spesa ripartita - 12ª delle venticinque annualità)	3,264,609.96	— 3,264,609.96	*soppresso*
159	—	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 30 giugno 1912, n. 729) (Spesa ripartita - 12ª delle quindici annualità) . .	359,764.40	— 359,764.40	*soppresso*
160	—	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 20 marzo 1913, n. 253) (Spesa ripartita - 11ª delle trentacinque annualità) . .	1,473,376.30	— 1,473,376.30	*soppresso*
161	—	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi elettrici per la sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132) (Spesa ripartita - 3ª della trentacinque annualità)	428,618.56	— 428,618.56	*soppresso*
				— 6,445,241.48	

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsione secondo la legge di bilancio	Variazioni che si apportano	Previsione nuova
		II PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA. *Servizio dei risparmi*			
162	—	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alle spese della sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime (decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601).	*per memoria*	*soppresso*	*soppresso*
		CATEGORIA IV. - *Partite di giro.*			
163	—	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ai altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafici (Spesa d'ordine).	101,200 —	— 101,200 —	*soppresso*
164	—	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento (Spesa d'ordine) . . .	100,000 —	— 100,000 —	*soppresso*
				— 201,200 —	

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO Denominazione	Variazioni che si apportano
		RIASSUNTO PER TITOLI.	
		TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
		I. — Stanziamenti per stipendi, retribuzioni e compensi al personale dei servizi postali ed elettrici	— 375,095,000 —
		Debito vitalizio	— 36,280,000 —
		II. — Stanziamenti propri dei servizi postali:	
		a) Servizi postali	— 101,598,000 —
		b) Servizio dei risparmi	— 590,000 —
		c) Servizio dei conti correnti ed assegni postali	— 117,000 —
		III. — Stanziamenti propri dei servizi elettrici	— 61,763,000 —
		IV. — Stanziamenti comuni ai servizi postali ed elettrici	— 122,064,000 —
		Totale per i servizi postali ed elettrici	— 697,507,000 —
		V. — Spese per i servizi della marina mercantile:	
		a) Spese generali	+ 161,000 —
		b) Debito vitalizio	—
		c) Spese per la marina mercantile	—
		d) Spese per le Capitanerie di porto	—
		e) Spese per i servizi marittimi	—
		Totale per i servizi della marina mercantile	+ 161,000 —
		Totale della categoria I della parte ordinaria	— 697,346,000 —
		TITOLO II.	
		SPESA STRAORDINARIA.	
		CATEGORIA I. - *Spese effettive.*	
		I. — Stanziamenti per gli edifici dei servizi postali ed elettrici	— 363,412.37
		II. — Stanziamenti per indennità varie al personale di ruolo ed avventizio dei servizi postali ed elettrici	— 96,930,000 —
		III. — Stanziamenti propri per i servizi postali	— 6,970,000 —
		IV. — Stanziamenti propri per i servizi elettrici	— 10,416,469.09
		Totale per i servizi postali ed elettrici	— 114,679,881.46

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO Denominazione	Variazioni che si apportano
		V. — Spese per i servizi della marina mercantile	
		a) Spese generali	+ 6,000 —
		b) Spese diverse	—
		Totale per i servizi della marina mercantile	+ 6,000 —
		Totale della categoria I della parte straordinaria	— 114,673,881.46
		CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
		I. — Stanziamenti relativi ai servizi elettrici (estinzione di debiti)	— 6,445,241.48
		II. — Partite che si compensano nell'entrata (servizio dei risparmi)	—
		Totale della categoria III	— 6,445,241.48
		Totale del titolo II (spesa straordinaria)	— 121,119,122.94
		Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	— 818,465,122.94
		CATEGORIA IV. - *Partite di giro*	— 201,200 —

Numero della legge di bilancio	Numero nuovo	CAPITOLO Denominazione	Variazioni che si apportano
		RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
		Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	— 812,019,881.46
		Categoria III. — Movimento di capitali	— 6,445,241.48
		Totale delle spese reali	— 818,465,122.94
		Categoria IV. — Partite di giro	— 201,200 —
		Totale generale	— 818,666,322.94

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1248.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 2380.
Modificazioni al trattamento economico stabilito dal R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, per gl'insegnanti elementari del ruolo coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visti la legge 8 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, che istituisce il ruolo degli insegnanti elementari per le scuole della Tripolitania e della Cirenaica;
Considerato che, dimostratosi insufficiente il trattamento economico stabilito per il personale direttivo ed insegnante dalle tabelle *A* e *B* annesse al predetto decreto, si ravvisò la opportunità di concedere al personale medesimo e venne effettivamente concesso, dal 1° luglio 1921, un aumento di stipendio, in via provvisoria e salvo conguaglio in occasione del formale provvedimento definitivo;
Considerato che il provvedimento definitivo adottato col R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, avendo trasformato completamente il sistema di reclutamento del personale e abolito il ruolo coloniale dei maestri, non può avere effetto retroattivo; onde si rende impossibile il previsto conguaglio e necessario un provvedimento formale che dia piena legittimazione al provvedimento con cui dal 1° luglio 1921 venne concesso l'aumento provvisorio;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per la istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1921 alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, sono sostituite le tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 156. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Stipendi spettanti agli insegnanti elementari del ruolo coloniale.

Stipendio dell'insegnante straordinario	L.	7,000
Stipendio dell'insegnante ordinario	»	8,000
Stipendio dell'insegnante dopo 3 anni di ordinariato	»	8,600
Stipendio dell'insegnante dopo 7 anni di ordinariato	»	9,400
Stipendio dell'insegnante dopo 11 anni di ordinariato	»	10,200
Stipendio dell'insegnante dopo 15 anni di ordinariato	»	11,000
Stipendio dell'insegnante dopo 19 anni di ordinariato	»	11,800

Assegni per incarichi di direzione.

Direzione in scuole di grado inferiore	L.	600
Direzione in scuole di corso completo	»	1,000

Indennità varie.

Le indennità di trasferimento, di disagiata residenza e di missione, sono quelle stabilite per gli impiegati civili di ruolo delle colonie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
P. LANZA DI SCALEA.

TABELLA *B*.

Stipendi spettanti ai direttori centrali delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica.

Stipendio di prima nomina	L.	9,000
Stipendio dopo un biennio di prova	»	10,000
Stipendio dopo 3 anni di servizio dalla nomina definitiva	»	10,750
Stipendio dopo 7 anni di servizio dalla nomina definitiva	»	11,750
Stipendio dopo 11 anni di servizio dalla nomina definitiva	»	12,750
Stipendio dopo 15 anni di servizio dalla nomina definitiva	»	13,750
Stipendio dopo 19 anni di servizio dalla nomina definitiva	»	14,750

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
P. LANZA DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 1249.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 2381.
Trattamento economico del personale direttivo ed insegnante delle scuole primarie della Cirenaica e della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Vista la legge 8 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 2380, che modifica le tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68;
Considerato che il personale direttivo ed insegnante delle scuole primarie della Cirenaica e della Tripolitania non potrà fruire del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, se non dalla decorrenza della sua assunzione nei ruoli metropolitani;
Considerato che i maestri del Regno fruiscono del trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, con decorrenza dal 1° gennaio 1924; e che ragioni di equità consigliano di concedere da tale decorrenza analoghi miglioramenti al personale direttivo ed insegnante delle Colonie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1924, e fino a quando non vada in vigore il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, abolita ogni contraria disposizione, il trattamento economico del personale di ruolo direttivo ed insegnante delle

scuole della Cirenaica e della Tripolitania è stabilito secondo le norme che regolano il trattamento del personale civile in Colonia, sulle seguenti basi:

a) per i direttori centrali, lo stipendio di cui fruiscono gli ispettori scolastici governativi di pari anzianità;

b) per gli insegnanti del ruolo delle scuole italiane all'estero, lo stipendio corrispondente al posto che occupano nel loro ruolo;

c) per gli insegnanti del ruolo coloniale, con anzianità nel ruolo inferiore a tre anni, lo stipendio indicato per gli straordinari dalla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996; per quelli con anzianità nel ruolo superiore ad un triennio, lo stipendio minimo indicato per gli ordinari dalla predetta tabella.

Art. 2.

Parimenti dalla stessa data e fino a quando non vada in vigore il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, la retribuzione degli insegnanti incaricati delle scuole elementari sarà pari alle competenze che spettano agli insegnanti di ruolo con anzianità inferiore a tre anni, oltre alla indennità di caroviveri, assegnata in Colonia agli impiegati straordinari; il compenso dei supplenti giornalieri sarà pari a tanti trentesimi della retribuzione assegnata agli incaricati, quanti sono i giorni di lezione; la retribuzione delle coadiutrici sarà di L. 4000 annue, oltre alla indennità di caroviveri assegnata in Colonia agli impiegati straordinari.

Art. 3.

La spesa relativa graverà proporzionalmente sul bilancio della Cirenaica e della Tripolitania per l'esercizio corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 157. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1250.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 955.

Nuova denominazione della Regia scuola femminile di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola per lavori donneschi in Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2222, sull'ordinamento della Regia scuola femminile di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola per lavori donneschi in Siracusa;

Visto il voto espresso dal Commissario governativo della Scuola predetta in data 7 febbraio 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regia scuola femminile di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola per lavori donneschi in Siracusa, assume la nuova denominazione di Regia scuola femminile di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola per lavori donneschi « Principessa Giovanna di Savoia », in Siracusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 158. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1251.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 957.

Approvazione della convenzione stipulata tra l'Asilo « L. Valerio » di Fossombrone ed il Ministero della pubblica istruzione, per la conservazione, come una delle sei scuole di cui all'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, della già esistente scuola pratica magistrale per educatrici d'infanzia annessa all'Asilo predetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106;

Vista l'ordinanza Ministeriale in data 11 marzo 1924, n. 1549;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata l'unita convenzione in data 8 novembre 1924 registrata all'ufficio del registro di Fano il 20 novembre 1924, stipulata tra l'Asilo « L. Valerio » di Fossombrone (Pesaro) e il Ministero della pubblica istruzione, per la conservazione come una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio, di cui all'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, della già esistente Scuola pratica magistrale per educatrici dell'infanzia di Fossombrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 160. — GRANATA.

Convenzione.

Tra l'Amministrazione dell'asilo d'infanzia « L. Valerio » di Fossombrone rappresentata dal presidente sig. Cesare Sanchini, a ciò debitamente autorizzato con deliberazione del 10 luglio 1924 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 12 settembre 1924, ed il Ministero della pubblica istruzione rappresentato dal Regio provveditore agli studi di Ancona sig. comm. Giovanni professor Crocioni, delegato con lettera ministeriale in data 29 settembre 1924, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'asilo Valerio di Fossombrone assume l'obbligo della conservazione come una delle sei scuole di metodo per maestre del grado preparatorio in conformità di quanto stabilisce il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106 e l'ordinanza 11 marzo 1924, n. 1549, della già esistente scuola pratica magistrale per educatrici dell'infanzia.

Art. 2.

I locali necessari all'Istituto saranno forniti dall'Ente asilo, il quale, in conformità della delibera del Consiglio in data 18 settembre 1923 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 maggio 1924, n. 4353, assume a suo totale carico la spesa relativa all'edificio ed al suo mantenimento. Essi locali debbono corrispondere così dal punto di vista igienico come da quello dell'ampiezza e delle comodità alle prescrizioni e alle condizioni indicate nella citata ordinanza 11 marzo 1924, n. 1549. Le opere di miglioramento o di adattamento e di restauro che occorreranno nei locali esistenti saranno eseguiti a spese dell'Amministrazione dell'Asilo anzidetto.

Art. 3.

L'Asilo stesso assume a suo carico tutta la spesa relativa all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento, al materiale didattico e scientifico, nonchè al fabbisogno per spese d'ufficio, salvo corresponsione da parte del Ministero di un contributo annuo globale per i primi cinque anni non superiore a L. 10,000.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione si impegna di corrispondere all'Asilo la somma occorrente per retribuzioni, assegni salari spettanti al personale di qualsiasi genere della scuola, di cui all'ordinanza 11 marzo, non escluso il personale di ruolo della scuola stessa di cui alla tabella annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106, salvo il nuovo concorso convenuto in L. 20,000 da parte dell'Asilo.

Art. 5.

L'Asilo predetto rinuncia a qualsiasi diritto ad esigere per suo conto qualsiasi delle tasse scolastiche stabilite dall'ordinanza ministeriale 11 marzo 1924, n. 1549.

Art. 6.

Il Ministero della pubblica istruzione accetta a suo carico la spesa per la refezione agli alunni e al personale ai sensi della citata ordinanza 11 marzo 1924.

Art. 7.

La presente convenzione andrà in vigore al principio dell'anno scolastico 1924-25 (ottobre) e potrà essere sciolta alla fine di ogni quinquennio per denunzia di una delle parti fatta entro il mese di maggio dell'anno corrispondente.

Art. 8.

Le spese della convenzione sono a carico dell'Asilo.

Art. 9.

La convenzione sarà esecutiva dopo la registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

Fossombrone, addì 8 novembre 1924.

Il Regio provveditore agli studi: *Giovanni Crocioni.*

Il presidente dell'Asilo Valerio: *Cesare Sanchini.*

Registrato a Fano addì 20 novembre 1924, vol. 49, n. 298, Atti privati.

Numero di pubblicazione 1252.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 986.

Modificazioni all'art. 30 del regolamento pel funzionamento dell'Amministrazione scolastica provinciale, approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 930, che approva il regolamento per il funzionamento amministrativo e contabile dell'Amministrazione scolastica provinciale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma quinto dell'articolo 30 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930, è sostituito dal seguente:

« I Comuni avranno pure facoltà di rilasciare le delegazioni di 5 in 5 anni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1925.

Atti del Governo, registro 237, foglio 183. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1253.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 996.

Modificazioni alle disposizioni vigenti sull'ordine per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, ed i successivi decreti coi quali è disciplinato l'ordine per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, contenente i nuovi quadri di classificazione del personale ferroviario;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di amministrazione e le cariche di direttore generale e vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazioni, il direttore generale ed i vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato di cui ai rispettivi Regi decreti di nomina 26 maggio 1924 e 26 giugno 1924 vanno considerati appartenenti alla categoria IV; i membri del Consiglio di amministrazione di cui al R. decreto 22 maggio 1924, n. 868, ed i funzionari appartenenti al 1° grado delle tabelle di classificazione ferroviaria allegate al R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, sono collocati nella categoria VI.

Gli altri funzionari dell'Amministrazione ferroviaria sono posti nelle stesse categorie delle precedenze a Corte alle quali appartengono gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica aventi pari grado in conformità dei gradi stabiliti dalle rispettive tabelle di classificazione allegati ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 aprile 1925, n. 405.

Nella rispettiva categoria il direttore generale, vice direttori generali, consiglieri di amministrazione e funzionari delle Ferrovie dello Stato prendono il posto immediatamente successivo a quello occupato dai magistrati in virtù del R. decreto 14 novembre 1924, n. 1798.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925
Atti del Governo, registro 237, foglio 192. — GRANATA

Numero di pubblicazione 1254.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 909.

Erezione in Ente morale della Fondazione Gesualdo Clementi, presso la Regia università di Catania.

N. 909. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Gesualdo Clementi, istituita presso la Regia università di Catania, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1255.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 910.

Pareggiamento dei diplomi di licenza dell'Istituto musicale G. Verdi di Torino a quelli dei Conservatori governativi.

N. 910. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, si stabilisce che i diplomi di licenza rilasciati dall'Istituto musicale « Giuseppe Verdi » di Torino, siano pareggiati a quelli dei Conservatori governativi.

Visto, *il Guardasigilli* ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1256.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 931.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Ghisalba.

N. 931. R. decreto 10 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile di Ghisalba ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1257.

REGIO DECRETO 25 maggio 1925, n. 934.

Erezione in Ente morale della fondazione « Opera pia Alberto Rossi », in Trani.

N. 934. R. decreto 25 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Opera pia Alberto Rossi » in Trani viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Trani.

Visto, *il Guardasigilli*. ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1258.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. 932.

Erezione in Ente morale dell'Ospedale dei bambini, in Parma.

N. 932. R. decreto 10 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Ospedale dei bambini, in Parma e raggruppato sotto unica amministrazione con gli Ospizi civili di quella città.

Visto, *il Guardasigilli* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1259.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 956.

Contributo scolastico del comune di Amelia.

N. 956. R. decreto 18 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Amelia, della provincia di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 17,973.69 col R. decreto 21 settembre 1914, n. 1365, è elevato a L. 18,573.69 a decorrere dal 1° gennaio 1919.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1925.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1925

Autorizzazione alla Ditta B. Tartaglia e C. di Roma ad esercitare la mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1923, col quale la Ditta B. Tartaglia e C. di Roma, venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni due, decorrente dal 1° giugno 1923;

Vista la domanda della ditta medesima per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla Ditta B. Tartaglia e C. di Roma, col sovracitato decreto Ministeriale 25 maggio 1923, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione è confermata per un altro periodo di anni due a datare dal 1° giugno 1925.

La nuova autorizzazione resta però subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni dei decreti-legge e del regolamento sopra richiamati, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituirsi ai termini dell'art. 34 del citato Regio decreto resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato col R decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e del testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3284, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Ditta B. Tartaglia e C.

Roma, addì 18 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO PREFETTIZIO 17 giugno 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Lucoli.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il R. decreto 12 marzo 1925, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Lucoli;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente per altro di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

I termini per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lucoli, è prorogato di tre mesi.

Aquila, addì 17 giugno 1925.

Il Prefetto: CHÂTELAIN.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di Accordo italo-austriaco.

Addì 16 giugno 1925, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato in questa stessa città il 14 febbraio scorso, per l'attuazione dell'arbitrato previsto dal paragrafo 4 dell'allegato alla sezione quarta, parte X, del Trattato di San Germano

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

A modificazione di quanto è stato comunicato col precedente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1925, circa il pagamento delle semestralità delle rendite consolidate 3.50 e 5 %, si avverte che è stato autorizzato il pagamento delle cedole, con scadenza 1° luglio prossimo ed anteriori, anche per le cartelle 3.50 % non ancora depositate, a norma del decreto Ministeriale 8 settembre 1924, n. 22545, a condizione che le cedole stesse vengano presentate per la riscossione unite al relativo titolo o insieme con esso, e del titolo venga effettuato il contemporaneo deposito agli effetti del cambio.

Smarrimento di ricevuta.

(2a *pubblicazione*) Elenco n. 45).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 713 — Data della ricevuta: 30 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: De Chiara Matteo di Biagio, per conto di altri — Titoli del debito pubblico nominativi n 1 — Ammontare della rendita L. 75 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	625851	70 —	Motta Rosa di Rocco, moglie di *Imundo Francesco* dom. a Laurenzana (Potenza)	Motta Rosa di Rocco, moglie di *Imundo Francesco-Antonio*, dom. come contro.
»	776495	70 —	Motta Rosa di Rocco, moglie di *Imondi Francesco*, dom. a Laurenzana (Potenza).	
»	701765	854 —	Salamone Zirafa-Antonina fu Salvatore, moglie di *Giudici* Pietro, dom ad Acquaviva (Caltanissetta) anzi Acquaviva Platani (Caltanissetta).	Salamone Zirafa-Antonina fu Salvatore, moglie di *Giudice* Pietro, dom. come contro.
Cons. 5 %	374903	135 —	*Petruccelli* Domenico di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Moliterno (Potenza).	*Petrocelli* Domenico di Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 3ª emissione	761	Cap. 500 —	Raso Giuseppe fu *Ignazio*, minore, sotto la patria potestà della madre Buttacavoli Giuseppa fu Gaspare, ved. Raso *Ignazio*.	Raso Giuseppe fu *Michele*, minore, sotto la patria potestà della madre Buttacavoli Giuseppe fu Gaspare, vedova di Raso *Michele*.
»	762	» 500 —	Raso Filippo fu *Ignazio*, minore, ecc., come la precedente	Raso Filippo fu *Michele*, minore, ecc., come la precedente.
»	763	» 500 —	Raso Michele fu *Ignazio*, minore, ecc., come la precedente.	Raso Michele fu *Michele*, minore, ecc., come la precedente.
»	764	» 500 —	Raso Antonia fu *Ignazio*, minore, ecc., come la precedente.	Raso Antonia fu *Michele*, minore, ecc, come la precedente.
3.50 % (1902)	333	129.50	*Lambertenghi Dialtrich* di *Dino*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Voghera (Pavia).	*dei Lambertenghi Ruggero Dialtrik* di *Bernardo*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	168826	66.50	Paola Giovanni, Oreste ed Emilia-Catterina di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Asti (Alessandria); con usufrutto a Cantonetti Caterina fu *Antonio* vedova Paola Giovanni, dom. in Asti.	Intestata come contro; con usufrutto a Cantonetti Caterina fu *Giuseppe-Antonio*, vedova Paola Giovanni, ecc.
»	267832	112 —	Della Chiesa di Cervignasco Felicita fu Carlo, vedova di Curlo Marcello e Curlo Emilia e Faustino fu Marcello, l'Emilia nubile, tutti eredi indivisi del detto Marcello Curlo, dom. a Torino; con usufrutto a Nigra *Serafina* fu Giovanni.	Intestata come contro; con usufrutto a Nigra *Domenica* detta *Serafina* fu Giovanni.
»	772407	87.50	Masotino *Luisa* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Ruta Maria fu Tommaso, vedova di Masotino Giuseppe, dom. in Bitonto (Bari).	Masotino *Maria-Luisa-Vincenza* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	232607	560 —	Massa Ferrante fu *Giuseppe-Enrico*, minore, sotto la patria potestà della madre Gabutti Emma fu Pio, vedova di Massa *Giuseppe Enrico*, dom. a Torino.	Massa Ferrante fu *Giuseppe-Raffaele-Enrico* o *Enrico*, minore, sotto la patria potestà della madre, Gabutti Emma fu Pio, vedova di Massa *Giuseppe-Raffaele-Enrico* o *Enrico*, dom. a Torino.
»	55940	3,525 —	Bosio Elisa, Maria-Iolanda e *Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre Counsell Kate, vedova di Bosio Emilio, dom. a Firenze.	Bosio Elisa, Maria-Iolanda ed *Enrico-Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre Counsell Kate, vedova di Bosio Emilio, dom. in Firenze.
»	60699	695 —	Bosio Elisa, *Iolanda* e *Giustino* fu Emilio, minori, ecc., come la precedente.	Bosio Elisa, *Maria-Iolanda* ed *Enrico-Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, ecc., come contro.
»	74056	2,125 —	Bosio Elisa, Maria-Iolanda, *Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, ecc., come la precedente.	Bosio Elisa, Maria-Iolanda ed *Enrico-Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, ecc., come contro.
»	288405	1,475 —	Guglielminetti *Teresa* fu Giacomo, moglie di Rajveri della Rocchetta Carlo, dom. a Masio (Alessandria), vincolata.	Guglielminetti *Maria-Teresa-Marianna* fu Giacomo, moglie, ecc., come contro, vincolata.
3.50 %	615493	336 —	Foro *Enrichetta* fu Celso, moglie di Morando Secondo, dom. a Celle Enomondo (Alessandria), vincolata.	Foro *Irene-Enrichetta* fu Celso, moglie, ecc., come contro.
»	710983	35 —	Fornasari Giuseppe fu *Flavio*, dom. in San Remo (Porto Maurizio).	Fornasari Giuseppe fu *Ilario*, dom. come contro.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	123	Cap. 4,000 —	Bologna *Emilia* fu Paolo, nubile.	Bologna *Erminia* fu Paolo, nubile.
3.50 %	153444	406 —	Provincia di Avellino; con usufrutto vitalizio a Manganiello *Mariantonia* di Liberatore, moglie di Savino *Saverio*.	Provincia di Avellino; con usufrutto vitalizio a Manganiello *Antonia* fu Liberatore, moglie di Savino *Francesco-Saverio*.
»	522069	35 —	Bellina Maria fu Giuseppe, moglie di *Ferro* Michele, dom. in Trapani.	Bellina Maria fu Giuseppe, moglie di *di Ferro* Michele, dom. in Trapani.
Cons. 5 %	305271	2,360 —	*Carpinati* Francesca fu Ignazio, moglie di Leotta Francesco, dom. in Acireale (Catania), vincolata.	*Carpinato* Francesca fu Ignazio, moglie, ecc., come contro.
»	151327	3,000 —	Barosso Paolo fu Severino, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Nosenzo *Teresa* fu Domenico, vedova di Barosso Severino, dom. a Torino.	Barosso Paolo fu Severino, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Nosenzo *Angela-Maria-Teresa* fu Domenico, vedova di Barosso Severino, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 maggio 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di tecnologia e scienze presso la Regia scuola di avviamento di Modena.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di tecnologia e scienze nella Regia scuola di avviamento di Modena.
Al concorso stesso sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe, inquadrato al grado 11° delle tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di avviamento. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato i titoli ed i documenti presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di perito industriale;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale,

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.
Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine dalla graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso al posto di insegnante di disegno a mano libera, geometrico, proiezioni e plastica presso la Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di disegno a mano libera, geometrico, proiezioni e plastica nella Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia.

Al concorso stesso possono essere ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe inquadrato al grado 11° e la prosegue nel grado 10°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di avviamento. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Mnistero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Mnistero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma originale di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e normali. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice semplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengano rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio no-

minati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di insegnante di disegno geometrico e meccanico presso il Regio laboratorio-scuola per elettricisti di Bibbiena, e di disegno professionale presso la Regia scuola di tirocinio di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 19.., n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 551, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) disegno geometrico e meccanico nel Regio laboratorio-scuola per elettricisti di Bibbiena;

b) disegno professionale nella Regia scuola di tirocinio di Cagliari.

Ai concorsi predetti sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

L'insegnante prescelto per la cattedra di disegno geometrico e meccanico nella scuola di Bibbiena inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe inquadrato nel grado 11° e la prosegue nel grado 10°, come da tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di avviamento.

Quello per la Scuola di tirocinio di Cagliari inizia la sua carriera come insegnante di seconda classe inquadrato al grado 10° e la prosegue nel grado 9° come da tabella annessa al predetto Regio decreto per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ciascun concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale di perito industriale od altri titoli di esercizio professionale che dalla competente sezione del Consiglio superiore per l'istruzione industriale siano ritenuti equipollenti al titolo di studio richiesto; certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche

tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di insegnante di meccanica ed esercitazioni e disegno relativo presso la scuola di tirocinio e nei Regi istituti industriali di Reggio Calabria e di Bergamo, e di macchine termiche e disegno relativo nella scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) meccanica ed esercitazioni e disegno relativo nella scuola di tirocinio e nei Regi istituti industriali di Reggio Calabria e Bergamo;

b) macchine termiche ed esercitazioni e disegno relativo nella Scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

Ai concorsi predetti sono ammessi solo gli ex combattenti.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti di seconda classe, inquadrati nel grado 9° e la proseguono nel grado 8° come da tabelle annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per gli istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ciascun concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengono restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.